



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

ORDINANZA N. 4 DEL 13 NOVEMBRE 2020

OGGETTO: MISURE RELATIVE AI SERVIZI E UFFICI COMUNALI FINALIZZATE A FRONTEGGIARE L'EMERGENZA SANITARIA DA COVID - 19 IN ATTUAZIONE DEL D. L. 19 MAGGIO 2020 N. 34 CONVERTITO IN LEGGE 17 LUGLIO 2020, n. 77 E DEL D.P.C.M. 3 NOVEMBRE 2020

IL SINDACO

CONSIDERATO che:

- l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e, con provvedimento dell'11 marzo 2020, ha dichiarato il COVID-19 "pandemia";

- con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato fino al 15 ottobre 2020 dal decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, e ulteriormente prorogato fino al 31 gennaio 2021 dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n.125;

VISTO, in particolare, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 8 marzo 2020, avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 " il quale, tra l'altro, all'art. 1 lettera e) recita testualmente. *"si raccomanda ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere, durante il periodo di efficacia del presente decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r);*

VISTO, altresì, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 11 marzo 2020 avente ad oggetto: "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID- 19, applicabili sull'intero territorio nazionale";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'articolo 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;

VISTO l'articolo 263, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che "al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità";



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020, con il quale sono state adottate ulteriori misure stringenti per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus assunte in seguito all'analisi dei dati epidemiologici sulla diffusione dell'epidemia, considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento sul territorio nazionale;

VISTI, in particolare, l'art. 5 comma 3 "Le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, assicurano le percentuali più elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialità organizzative e con la qualità e l'effettività del servizio erogato con le modalità stabilite da uno o più decreti del Ministro della pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'articolo 263, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77" e comma 4 "Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 87 del 31 ottobre 2020, ad oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell'art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19."

VISTA l'ordinanza sindacale n. 1 del 15/10/2020 con la quale è stato disciplinato l'accesso presso gli uffici comunali tramite prenotazione, nei giorni e secondo gli orari riportati nel prospetto ad essa allegato, dal 16 ottobre al 13 novembre 2020;

VISTA altresì l'ordinanza sindacale n. 3 del 09/11/2020 con la quale sono state adottate delle misure urgenti di contenimento dell'emergenza epidemiologica da virus Sars-Cov 2;

CONSIDERATO l'evolversi della situazione epidemiologica e dell'incremento dei casi a livello comunale, e il registrarsi di numerosi casi di positività anche all'interno del personale dipendente del Comune;

RITENUTO pertanto necessario e urgente, per tutta la durata dell'emergenza da Covid 19 adottare, in linea con la normativa nazionale e regionale sopra richiamata, misure che possano ridurre il più possibile i rischi per la salute, attraverso la modifica dell'apertura al pubblico degli uffici comunali, garantendo per la durata del periodo di emergenza lo svolgimento delle attività indifferibili;

RICHIAMATO l'art. 50, commi 5 e 7, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

dal 16 novembre 2020 e fino al 30 novembre 2020, salvo eventuali proroghe motivate dal perdurare di situazioni di criticità e nuovi provvedimenti legislativi in materia:

DI GARANTIRE lo svolgimento delle attività indifferibili da assicurare necessariamente con la presenza in servizio dei dipendenti, anche in ragione della gestione dell'emergenza, come individuate dai Dirigenti/Responsabili di settore e precisamente:

- Attività di protezione civile;
- Attività di polizia locale e sicurezza urbana e del territorio;
- Attività dello stato civile e della polizia mortuaria;



Città di Giugliano in Campania
Città Metropolitana di Napoli

- Attività urgenti e non differibili dei servizi sociali;
- Attività del protocollo comunale per comprovate esigenze di deposito cartaceo, previo appuntamento telefonico, e per il ritiro in sede della posta cartacea;
- Attività urgenti dei servizi finanziari;
- Attività della segreteria collegate all'emergenza sanitaria in corso;
- Attività di raccolta connessa alla gestione dei rifiuti per l'igiene pubblica;
- Attività connesse al ripristino e alla manutenzione straordinaria di luoghi, impianti e arredi pubblici, laddove sia valutato un effettivo pericolo per l'incolumità delle persone;

DI PREVEDERE:

- che l'accesso alla casa comunale, solo per le attività indifferibili, avvenga unicamente previa prenotazione telefonica ai numeri pubblicati sul sito web dell'Ente;
- per tutte le altre attività non indicate nell'elenco di cui al punto che precede, l'incentivazione del lavoro in forma agile, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, secondo le modalità individuate da ciascun responsabile nell'ambito della propria autonomia organizzativa nonché delle ferie e dei congedi retribuiti.

DI PREVEDERE che il Segretario Generale e i Dirigenti/Responsabili di settore, sentito il Sindaco e tenuto conto delle esigenze di servizio, possano assicurare l'attività lavorativa anche tramite lavoro agile.

DI DEMANDARE ai Dirigenti/Responsabili di settore ogni ulteriore atto di natura organizzativa e gestionale connesso con il presente provvedimento;

DI PUBBLICARE il presente atto all'Albo Pretorio Comunale e sul sito web istituzionale dandone ampia diffusione presso la cittadinanza;

DI TRASMETTERE la presente ordinanza alla Prefettura - UTG di Napoli, alle Forze dell'ordine presenti sul territorio e ai Dirigenti comunali.

AVVERTE

gli interessati che, avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sez. di Napoli o, in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, al Presidente della Repubblica.

Giugliano in Campania, li 13/11/2020

Il Sindaco
Dott. Nicola Pirozzi